

ESTATE 2020. SCHEMA DI RAPPORTO CONTRATTUALE PER LA FRUIZIONE DI POSTI DI ACCOGLIENZA IN ATTIVITÀ ESTIVE CON FORMULA “CENTRI ESTIVI” PER MINORI DI FASCIA DI ETÀ' 13 MESI - 36 MESI.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA

1. Il Comune di Trieste, di seguito Comune, al fine di integrare l'offerta cittadina dei Centri estivi per bambini in età di nido d'infanzia, conviene e stipula quanto segue con La Quercia società cooperativa sociale, di seguito denominata gestore, rappresentata da per la sua qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede dell'organismo.

Il gestore si obbliga a garantire l'accoglienza di n. 35 bambini di età 13/36 mesi inseriti nelle graduatorie dei centri estivi comunali, per il periodo dal 6 luglio al 28 agosto 2020, presso il proprio centro estivo di via dell'Istria n. 61, garantendo la fruizione di un numero di posti pari a 35.

2. Il Comune di Trieste riconosce, per ogni bambino accolto per ciascun turno di due settimane, la somma complessiva di Euro 500,00 (cinquecento/00) più IVA 5% per la frequenza dalle ore 7.30 alle ore 17.30, incluso il servizio mensa, per il periodo di durata della presente convenzione che va dal 06 luglio al 28 agosto 2020.

3. L'importo settimanale è comprensivo del servizio di mensa, il quale comprende il pasto e due merende (antimeridiana e pomeridiana) e di tutte le spese necessarie e/o utili alla corretta realizzazione delle attività, ivi comprese le spese per materiale didattico e di consumo, materiali per la pulizia, l'igiene e la sanificazione di persone, oggetti ed ambienti, dispositivi di protezione individuale e tutto quant'altro necessario per il rispetto delle norme e delle disposizioni nazionali e regionali di riferimento (v. in particolare le Linee guida regionali previste dall'art. 1 c. 1 lett. c) del DPCM 17.05.2020 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 758 dd. 22.05.2020 e sostituite da quelle approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 804 dd. 29.05.2020, in coerenza con le Linee guida nazionali sostanzialmente confermate dall'allegato 8 del DPCM 11.06.2020).

4. La tariffa per un turno di due settimane (10 giorni) viene pagata interamente dal Comune al gestore per ogni utente inviato in accoglienza; in caso di richiesta di accoglienza di bambini con disabilità per i quali è previsto un educatore dedicato verrà concordata con il gestore la tariffa da corrispondere.

ART. 2 – PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITÀ

1. Per dare attuazione all'accoglienza, il gestore si avvale di personale operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

2. Il personale assegnato alle attività deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001. n. 190 *Regolamento dei centri vacanza per minori di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.*

3. Tutto il personale incaricato deve garantire la massima attenzione nell'attività di vigilanza dei minori partecipanti, con particolare riguardo al pieno rispetto delle misure e delle prescrizioni stabilite nelle Linee guida regionali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 804 dd. 29.05.2020, e mantenere un contegno adeguato ed irreprensibile, usare un linguaggio consono verso gli utenti astenendosi da frasi ingiuriose, offensive o di scarso rispetto per i bambini e le loro famiglie. Il gestore si impegna a richiamare e, se necessario, sostituire il personale che non mantenesse un comportamento o un linguaggio corretto nei confronti dell'utenza, anche su semplice richiesta del Comune.

4. Il gestore si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, in relazione alla natura giuridica del suo organismo, e provvede alla perfetta osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza,

prevenzione e protezione dei lavoratori e di tutela della libertà e dignità degli stessi.

5. Prima dell'inizio dell'attività il gestore dovrà presentare apposita SCIA al Comune di Trieste ai sensi del punto 2.9 delle Linee guida di cui all'allegato 8 del DPCM 11.06.2020. All'elenco del personale impiegato dovrà essere allegata, per ciascun nominativo, una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.

6. Il gestore dovrà comunicare il nominativo del coordinatore delle attività, che dovrà essere presente in struttura e dovrà mantenere costanti collegamenti con il Responsabile del Servizio comunale al fine di garantire il continuo monitoraggio dello stato delle attività.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL GESTORE

I. Il gestore si impegna a:

- a) rispettare integralmente, sotto la propria esclusiva responsabilità, quanto previsto nelle Linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.758 dd. 22.05.2020, come modificate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 804 dd. 29.05.2020 e successive modificazioni ed integrazioni e nel progetto organizzativo dichiarato nella SCIA, nonché nelle disposizioni nazionali e regionali di settore e nelle indicazioni delle competenti autorità sanitarie.
- b) provvedere alla pulizia e alla sanificazione degli spazi, degli arredi e dei materiali utilizzati secondo le previsioni delle su richiamate Linee guida regionali;
- c) garantire l'accoglienza, la sorveglianza e le attività dei bambini frequentanti e la cura di tutte le esigenze connesse ai minori affidati in tutti i momenti di svolgimento del servizio, compresa la gestione delle eventuali emergenze, ponendo attenzione alla prevenzione e alla gestione delle eventuali situazioni di rischio
- d) disporre di idonea assicurazione per responsabilità civile ed infortuni a favore dei minori frequentanti l'attività, che copra anche il rischio biologico;
- e) far sottoscrivere alle famiglie il patto d'intesa e corresponsabilità previsto per la frequenza delle attività e ogni documentazione prevista dalla normativa di settore, coadiuvando in tal senso i competenti Uffici comunali.

ART. 4 – ONERIA CARICO DEL COMUNE DI TRIESTE

I. Il Comune di Trieste si obbliga a:

- a) comunicare tempestivamente al gestore i nominativi dei bambini aventi titolo all'accoglimento presso il servizio stesso;
- b) supportare il gestore in termini di informazione e procedure anche per quanto attiene al corretto adempimento delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- c) liquidare mensilmente, previa presentazione di regolare fattura o altro idoneo documento fiscale, l'importo convenuto per tutti gli utenti accolti.

ART. 5 – ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO

I. Il servizio è assicurato dalle ore 7.30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì, dal 6 luglio 2020 al 28 agosto 2020.

ART. 6 – PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I. Qualora il gestore non attenda agli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, ovvero ne violi le disposizioni, è fatta salva la facoltà del Comune di Trieste di risolvere il contratto,

dandone formale comunicazione a mezzo email qualora:

- le inadempienze assumano carattere reiterato;
- si valuti che l'inadempienza sia di particolare gravità, tale da compromettere la qualità delle prestazioni rivolte all'utenza.

2. Saranno applicate delle penali che, a seconda della gravità dell'infrazione, potranno variare da un minimo di € 30,00.- (trenta/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00).

In particolare verranno applicate le seguenti penali in caso di:

- mancata adozione delle cautele necessarie per garantire i bambini da evidenti rischi per la sicurezza infortunistica e per la salute: da un min di Euro 500,00.- ad un max di Euro 2.000,00.- per ciascun singolo inadempimento accertato;
- mancata adeguata pulizia e sanificazione degli spazi, dei locali, degli arredi e dei giochi a disposizione dei bambini: da un min di Euro 250,00.- ad un max di Euro 500,00.- per ciascun singolo inadempimento accertato;
- comportamento scorretto nei confronti dell'utenza: da un min di Euro 30,00.- ad un max di Euro 500,00.- per ciascun singolo inadempimento accertato.

3. Le violazioni saranno contestate per iscritto, anche via email. A dette contestazioni il gestore ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ferma restando la facoltà del Comune di Trieste, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio per i bambini inviati dal Comune stesso. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, sarà applicata la sanzione motivatamente individuata.

4. In caso di mancata realizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione il Comune di Trieste interviene a garanzia del risultato, in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante convenzionamento con altro soggetto con spese a carico del gestore.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il gestore assume per sé e per eventuali subcontraenti/soggetti gestori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3, dando immediata comunicazione al Comune di Trieste ed alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste, della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente/soggetto gestore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. I pagamenti sono effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN

_____ acceso presso la Banca _____
Filiale/Agenzia di _____/Sportello postale di _____ che il
soggetto titolare ha indicato come conto corrente dedicato in relazione alle attività in oggetto.

5. La comunicazione di conto dedicato conservata in atti contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto dedicato.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE

1. Al gestore è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, il presente rapporto contrattuale, a pena di risoluzione dello stesso, ferma restando l'azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni.

ART. 9 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo del gestore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Trieste, approvato con Deliberazione Giuntale n. 234 dd. 24.05.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente atto.

2. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il gestore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, che non dovessero definirsi in via bonaria durante la sua esecuzione sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di Trieste.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente alla stipula della presente convenzione, con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico del gestore.

ART. 13 – DOMICILIO

1. Il gestore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale all'indirizzo citato in premessa, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., in quanto applicabile, il gestore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, dichiara di avere letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 2, 3, 6, 11, 12.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVADEI MANUELA

CODICE FISCALE: SLVMNL63A57L424S

DATA FIRMA: 01/07/2020 15:56:10

IMPRONTA: 795E1C72290A4DD6851692F0BE623E5A29EB67F94C3E3893FF47C9C4A16C618B
29EB67F94C3E3893FF47C9C4A16C618BA021D18DA3651BFF277AA3A677C107EE
A021D18DA3651BFF277AA3A677C107EE6202073E5F2C489CE1F02C7DDFA0358A
6202073E5F2C489CE1F02C7DDFA0358A1C006BEB6D4D8E01F8B8B627E522AE5C